



COMUNE DI VALBREMBO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Pubblicato all'Albo Pretorio
dal giorno 18-02-2026
al giorno 05-03-2026
Reg. n. 122

N. 65 P.G.

Determinazione del SETTORE TECNICO - POLIZIA LOCALE N. 17 del 09-02-2026

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16, COMMA 9, DEL DPR 380/01 E s.m.i. E 48, COMMA 1 E 2, L.R. N.12/2005 E s.m.i.

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di febbraio nella residenza comunale:

Visto:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che *“nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi”*;
- il decreto n. 4 del 07/01/2026 a firma del Sindaco del Comune di Valbrembo con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore e abilitato a adottare gli atti di gestione;

Premesso che:

- L'articolo 16, comma 4, del D.P.R. n.380/01 e s.m.i. (TUE), che ha sostituito l'art. 6 della Legge n.10/1977, nonché l'art.48, commi 1 e 2, della L.R. n.12/2005 e s.m.i., dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell'articolo 4, comma 1, lett. g), della Legge n.457/1978 e s.m.i.;
- La L.R. 11 marzo 2005 n.12, dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini della relativa quota di contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalla regione, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalla stessa Regione, a norma dell'art.4, comma 1 lettera g) della legge 05 agosto 1978 n.475;

Preso atto che:

- Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione di Giunta regionale n.5/53844 del 31/05/1994, (pubblicata sul B.U.R.L., V supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in 482.300 £/m2 il costo base di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
- successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso e Regione Lombardia ha ritenuto il dettato solo *“esortativo”*

lasciando la libertà ai Comuni, in virtù dell'autonomia loro concessa dalla Costituzione, la libertà di stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati;

Visto, inoltre, che lo stesso articolo 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché l'articolo 48, commi 1 e 2, della L.R. n.12/2005 e s.m.i., hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT, con decorrenza dell'importo aggiornato dal giorno 1° gennaio successivo;

Considerato che:

- per l'anno 2026 il Comune deve procedere all'adeguamento del costo di costruzione in base all'indice di variazione accertato dall'ISTAT;
- in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo utilizzato è stato quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima e unica determinazione regionale), in modo che l'importo base di riferimento sia omogeneo.

Considerato che l'ISTAT ha provveduto a stabilire il coefficiente di raccordo tra base 2015 e base 2021 pari a 1,074, sul quale applicare il calcolo per l'aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal **1° gennaio 2026**;

Verificato che l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2024 e il giugno 2025, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 114,30 e 116,40 e preso atto del coefficiente di raccordo 1,064 tra base 2005 e la base 2010, per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad euro 503,23 al metro quadrato, ricavato dal seguente calcolo:

Indice ISTAT giugno 2024= 114,30; Indice giugno 2025 = 116,40

Nuovo costo di costruzione per il 2026 aggiornato all'indice ISTAT (*riferimento giugno 2024 - giugno 2025*):

$$\text{Euro } 494,15 \times 116,40 / 114,30 = \text{Euro } 503,23$$

Pertanto, si propone, in base alla variazione ISTAT, che il costo di costruzione per gli edifici residenziali sia aggiornato in **euro 503,23** al metro quadro per **l'anno 2026**

Considerato pertanto, a decorrere dal 01 gennaio 2026, di stabilire in euro 503,23 al metro quadrato, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione;

Accertata la competenza e la necessità di provvedere in merito;

Visti

- l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) Legge n. 213/2012 e ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 183, comma 8 e il 191 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

Richiamati:

- Il D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i. quale T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- La L.R. 12/2005 e s.m.i. quale legge del governo del territorio;

DETERMINA

-ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, **l'aggiornamento del costo di costruzione**, di cui alla deliberazione regionale citata, da euro 494,15 al metro quadrato **ad euro 503,23 al metro quadrato, a decorrere dal 01 gennaio 2026**, per le ragioni precisate in premessa.

Di dare atto che l'adeguamento de quo decorrerà dalla data di esecutività della presente a far data dal 01/02/2026, ai sensi dell'art.48, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Di dare atto altresì che:

- la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- il responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi è il sottoscritto Responsabile del Settore a cui compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;
- il presente atto attesta la regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la presente determinazione va pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, innanzi al competente Tribunale Amministrativo (TAR), entro il termine di 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO –
POLIZIA LOCALE**

F.to Veniero Dott. Arrigoni